



ASP  
PALERMO  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
Sede legale: Via G. Cusmano, 24  
90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Cure Primarie  
**UOC MEDICINA LEGALE**  
Via Mariano Stabile 261 - 90129  
medicinalegale.pec@asppa.it

## INFORMATIVA

### VISITE MEDICHE RELATIVE A GIUDIZIO DI IDONEITÀ AL LAVORO

Si comunica che, ai sensi del Decreto Legge n. 73/2022<sup>1</sup>, dal 1° giugno 2023 le competenze relative agli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa nei confronti del personale delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli Enti pubblici non economici, nonché del personale degli Enti locali sono state trasferite all'INPS<sup>2</sup>.

Il Collegio Medico istituito presso questa UOC è competente per l'effettuazione delle visite ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), per gli accertamenti sull'idoneità fisica che NON rientrano negli obblighi della sorveglianza sanitaria (ex articolo 41, D.Lgs. 81/08).

Si ricorda, infine, che l'art n.42 del decreto-legge del 21/06/2013 n. 69, ha sancito la soppressione delle certificazioni sanitarie tra cui quelle relative all'accertamento di sana e robusta costituzione.

---

<sup>1</sup> Il Decreto Legge n. 73/2022, articolo 45, comma 3-bis, ha disposto che: "Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità, le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° giugno 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite";

Il successivo comma 3-ter del medesimo articolo, inoltre, ha previsto che: "Tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1° giugno 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalità di accertamento già in uso per l'assicurazione generale obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti in corso al 31 maggio 2023, né ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda";

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2023 relativo alla "Soppressione delle commissioni mediche di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale" fa riferimento, come precisato anche nel citato decreto-legge n. 73/2022, al personale civile delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli Enti pubblici non economici e degli Enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e specifica altresì che: "Le funzioni delle commissioni mediche di verifica trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono quelle relative:

a) all'accertamento e valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) agli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti dei dipendenti di cui alla lettera a) aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità [...]."

<sup>2</sup> Circolare INPS n. 3243 del 18/09/2023 [https://www.inps.it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-enormativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.09.messaggio-numero-3243-del-18-09-2023\\_14267.html](https://www.inps.it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-enormativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.09.messaggio-numero-3243-del-18-09-2023_14267.html)